

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giorno 12 maggio 2011 alle ore 12.00 nel locale della Presidenza dell'IPSIA "Chino Chini", Corso Matteotti 233, Borgo San Lorenzo, viene sottoscritta la presente integrazione al Contratto collettivo integrativo di Istituto stipulato il 22 dicembre 2010, a titolo di correzione di errore materiale contenuto nell'articolo 28 e di interpretazione autentica degli artt. 26 e 28 dello stesso Contratto.

Gli articoli sotto riportati integrano e sostituiscono i precedenti.

L'accordo viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Bernardo Draghi

PARTE SINDACALE

Salvatore Iovene

RSU Tommaso Roselli

SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI CISL/SCUOLA.....
FLC/CGIL.....
UIL/SCUOLA.....
SNALS/CONFSAL.....
GILDA/UNAMS.....

IPSIA "CHINO CHINI" – BORGO SAN LORENZO
INTEGRAZIONI E INTERPRETAZIONE AUTENTICA ARTICOLI 26 E 28
CONTRATTO DI ISTITUTO

Art. 26 – Chiusura prefestiva

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive. Tale chiusura, di cui deve essere data pubblico avviso, è disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto, qualora lo richieda più del 50% del personale Ata in servizio per giornate comprese fra l'inizio dell'anno scolastico e il 30 giugno, e del 65% per quelle ricadenti nei mesi di luglio e agosto.

Il personale potrà recuperare le relative ore di servizio non prestate secondo le seguenti modalità, in ordine di priorità:

- **recupero di ore residue di lavoro straordinario non retribuite, comprese eventuali ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento obbligatori fuori dal proprio orario di servizio;**
- **giornate residue di ferie o festività soppresse relative all'anno precedente;**

Esaurite le ore o giornate residue di cui sopra, il dipendente ha la possibilità di programmare con il DSGA modalità diverse di recupero in relazione alle esigenze del servizio.

Resta ferma la possibilità per il dipendente, sempre in caso di esaurimento delle ore o giornate residue di cui sopra, di utilizzare giornate di ferie relative all'anno in corso.

Art. 28 - Piano delle ferie

Le ferie e le festività soppresse saranno autorizzate **dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA.**

Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del personale, si procederà alla redazione di un piano delle ferie per il periodo natalizio e quello estivo.

La presentazione delle richieste deve essere fatta per il periodo natalizio entro il 15 dicembre, per il periodo estivo entro il 20 aprile.

Il DSGA predisporrà quindi il piano ferie, tenendo in considerazione quanto segue:

- Dal termine delle attività didattiche ordinarie e fino al termine degli esami di stato e dei corsi di recupero, il funzionamento della scuola dovrà essere assicurato con la presenza di un adeguato contingente di assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici secondo necessità, da determinarsi a cura del DSGA e del DS.
- Nei mesi di luglio e agosto, terminati gli esami di stato e i corsi di recupero il servizio dovrà essere assicurato con una opportuna turnazione delle ferie in modo da garantire la presenza di un adeguato contingente di assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici secondo necessità, da determinarsi a cura del DSGA e del DS.
- **In base alla normativa vigente, le festività soppresse e le ferie relative all'anno scolastico in corso devono essere interamente fruiti entro il 31 agosto; solo nel caso ciò non sia possibile per esigenze di copertura del servizio accertate dal DS, quest'ultimo decreterà la non fruizione di parte delle stesse per motivi di servizio; le ferie così residue verranno fruiti nel successivo anno scolastico nei periodi di minore intensità del lavoro e comunque, tranne casi eccezionali, non oltre il 30 aprile.**
- Nel caso in cui tutto il personale appartenente a uno stesso profilo professionale richieda lo stesso periodo di ferie, sarà modificata la richiesta del dipendente o dei dipendenti disponibili; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo presenti eventuali situazioni di vincolo oggettivo (chiusura aziendale documentata) così da consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti con quelle del coniuge e/o del convivente.
- Le richieste verranno autorizzate entro il 30 aprile.
- Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio - 31 agosto.
- Nel periodo compreso fra l'effettivo termine delle operazioni di esame e/o dei corsi di recupero e il 1 settembre, e nei periodi di sospensione delle lezioni, resterà aperta solo la sede di Corso Matteotti, con orario di servizio antimeridiano da concordare con il DSGA, ferma restando la possibilità di apertura di

altre sedi per esigenze di pulizia e manutenzione secondo un calendario e un orario da concordarsi con il DSGA.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, previo accordo con i colleghi, sono concessi 6 o più giorni di ferie durante i periodi di attività didattica. La sostituzione dei colleghi assenti per ferie non darà luogo ad alcuna forma di riconoscimento.